


CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI

TRA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE

E

TRIBUNALE DI FIRENZE



Prot. n° 3716/7

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page, accompanied by a vertical line extending upwards from the signature.

L' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE (ODCEC Firenze) in persona del Presidente p.t. Dott. Leonardo Focardi

e


Il TRIBUNALE DI FIRENZE in persona del Presidente p.t. Dott.ssa Marilena Rizzo

PREMESSO

- che la legge professionale (art. 12 DLgs. Del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli Albi Professionali, dei Registri dei Tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa la verifica che il tirocinante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sez. A – Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;
- che deve essere dato risalto alla necessità che il tirocinio presso gli uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;
- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze ed il Tribunale di Firenze hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli uffici giudiziari;
- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare – in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio nell'intento di migliorare la formazione professionale.

VISTO

- il D.Lgs. n. 139/2005;
- il D.M. n. 143/2009;
- la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR attualmente in vigore;



Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

Il Tirocinante iscritto alla sez. "A" Dottore Commercialisti del registro dei Tirocinanti (di seguito anche Tirocinante), sotto la vigilanza del proprio Dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi continuativi, prestando la propria attività, nelle ore antimeridiane o pomeridiane con orario da concordare con il Magistrato affidatario, presso i giudici delle esecuzioni immobiliari facenti parte della 3<sup>a</sup> Sezione Civile del Tribunale di Firenze.

Tale attività sarà riconosciuta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, per il tempo prestatato, al fine del compimento della pratica e del rilascio del relativo certificato di tirocinio.

#### **ART. 2**

Il Tirocinante che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detto Ufficio Giudiziario deve farne domanda all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni).

#### **ART. 3**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze formerà un elenco, in ordine cronologico, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Presidente del Tribunale di Firenze.

#### **ART. 4**

L'attività da svolgere verrà determinata da una commissione costituita da uno o più delegati del Presidente del Tribunale di Firenze e da uno o più delegati del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Per ciascun Tirocinante verrà individuato:

- un Magistrato quale tutore con funzione di riferimento didattico, formativo-organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Ufficio Giudiziario.


#### **ART. 5**

Il Tirocinante che ne sia privo stipulerà, a proprie spese, assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile.

#### **ART. 6**

Durante lo svolgimento del tirocinio il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la sua presenza per almeno quattro giorni alla settimana, negli orari che saranno concordati con il Magistrato affidatario, tenuto conto delle rispettive esigenze personali e di ufficio; in ogni caso dovrà assicurare la propria presenza nei giorni prestabiliti per non meno di quattro ore al giorno;



- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste nel programma di attività con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio e/o dell'attività di formazione professionale;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Al Tirocinante è consentita la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, e alle attività che di volta in volta potranno essere indicate dal Magistrato.

Al tirocinante non potrà essere assegnata alcuna attività né potrà essere consentito l'accesso ai procedimenti nei quali lo studio professionale ove fa pratica abbia ricevuto incarichi come delegato alla vendita o come esperto stimatore o altro.

#### **ART. 7**

L'attività potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale di Firenze per sopravvenute esigenze dell'Ufficio Giudiziario ovvero dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per motivi inerenti l'Ordinamento Professionale.

#### **ART. 8**

L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia e per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze.

Per il Tirocinante, si specifica che lo stesso svolge il tirocinio presso gli Ufficio Giudiziari previo assenso e sotto la vigilanza del suo Dominus e continuerà il suo percorso formativo nello Studio Professionale con eventuali accordi economici con il Dominus.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, 14 dicembre 2017

Il Presidente  
del Tribunale di Firenze



Il Presidente  
dell'ODCEC Firenze

